



CORTE D'APPELLO DI VENEZIA



PROTOCOLLO D'INTESA per la TRASMISSIONE DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE A REGISTRAZIONE

TRA

- Corte d'Appello di Venezia

e

- Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto

PREMESSO

- che la Corte d'Appello di Venezia in base alla normativa vigente (vedasi artt. 73 e 278 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, 10 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) è tenuta all'invio di tutti gli atti soggetti a registrazione all'Agenzia delle Entrate;
- che sinora tali invii sono stati eseguiti ai sensi e per gli effetti della normativa tributaria vigente (vedasi artt. 10, 13, 59 e 60 del TUR – D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) mediante trasmissione di copia conforme cartacea dei singoli atti, determinando un forte consumo in termini di risorse materiali ed umane;
- che la Corte d'Appello utilizza il Processo Civile Telematico che consente di estrarre una copia telematica in formato PDF degli atti processuali civili e che per quanto riguarda i provvedimenti di natura penale la cancelleria dispone degli strumenti idonei per la scansione delle stesse in un file PDF;
- che l'invio telematico a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) degli atti soggetti a registrazione e la restituzione degli stessi tramite canale telematico (PEC o posta elettronica), consentirebbe una migliore gestione dei flussi ed un risparmio in termini di risorse materiali e personali;
- che la ricezione degli atti in modalità telematica permetterebbe all'Agenzia delle Entrate di evitare la formazione del fascicolo cartaceo e la conseguente gestione dell'archivio e dello scarto;

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse formano parte integrante del presente protocollo.

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il Protocollo ha come oggetto la disciplina dell'invio degli atti e provvedimenti emanati dalla Corte d'Appello da sottoporre all'Agenzia delle Entrate per la registrazione mediante l'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata, di cui i due Uffici sono titolari.

ARTICOLO 2 – DURATA

Il presente Protocollo ha valore a far data dal 1° gennaio 2018 e ha durata annuale con rinnovo automatico, se non disdetto da uno dei contraenti.

ARTICOLO 3 – INDIVIDUAZIONE CASELLE PEC

La Corte d'Appello utilizza per l'invio degli atti la seguente casella PEC:

- registrazioneatti.ca.venezia@giustiziacert.it per gli atti di natura civile e per quelli di natura penale;

L'Agenzia Entrate utilizza per comunicare i dati dell'avvenuta registrazione degli atti e provvedimenti emessi dalla Corte d'Appello l'indirizzo PEC dp.venezia@pce.agenziaentrate.it o l'indirizzo di posta elettronica dp.venezia.ag@agenziaentrate.it

Le caselle di posta utilizzate possono essere modificate, aggiunte o sostituite da entrambi gli uffici, previa comunicazione a controparte.

ARTICOLO 4 – MODALITA' DI INVIO

La Corte d'Appello assume l'obbligo di specificare nell'oggetto se trattasi di sentenza civile, sentenza penale, atti vari o decreti ingiuntivi attraverso la medesima casella PEC sopra indicata.

La Corte d'Appello invia un singolo messaggio PEC per ogni singolo provvedimento.

Per gli atti soggetti a registrazione, ogni messaggio PEC deve rispettare i seguenti criteri:

- OGGETTO: il CODICE specifico per ogni singolo atto/provvedimento, come da OGGETTARIO di cui alla tabella di seguito esposta;
- CONTENUTO DEL MESSAGGIO: il messaggio non deve avere alcun contenuto;
- ALLEGATO:
 - Il file PDF, scaricato da PCT in originale o generato da scansione dell'originale cartaceo e costituente documento informatico ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD - Decreto Legislativo n. 82/2005);
 - Le sentenze civili di primo grado nel caso in cui la pronuncia di appello sia di accoglimento e le CTU eventualmente richiamate nel provvedimento da tassare, nonché l'eventuale richiesta debitamente sottoscritta di registrazione a debito con la specificazione del motivo (es. gratuito patrocinio; risarcimento danni da fatto costituente reato) e con indicazione della quota da registrare a debito nei casi di compensazione nelle more dell'implementazione della procedura che consente di apporre sull'atto la richiesta di registrazione a debito.

La Corte d'Appello e l'Agenzia Entrate concordano di utilizzare il seguente oggettario per la trasmissione dei messaggi:

| TIPOLOGIA | CODICE | ESEMPI |
|--------------------|-------------------------|------------------|
| SENTENZE CIVILI | ANNO+003+SC.NR+.REP.NR. | 2017003SC50REP57 |
| SENTENZE PENALI* | ANNO+003+SP.NR.+REP.NR. | 2017003SP50REP57 |
| DECRETI INGIUNTIVI | ANNO+003+DI NR.+REP.NR. | 2017003DI50REP57 |
| ATTI VARI | ANNO+003+AV NR+.REP.NR. | 2017003AV50REP57 |

*utilizzare la tipologia SENTENZA PENALE SP per tutti gli atti emessi dalle Cancellerie penali (es. ordinanza di riparazione per ingiusta detenzione).

Come indicato nella colonna "Esempi" della tabella, gli identificativi dei provvedimenti giudiziari devono essere scritti senza la presenza di spazi tra un carattere e l'altro.

La Corte d'Appello invia all'indirizzo PEC dell'Agenzia Entrate gli atti per la registrazione e l'elenco degli atti trasmessi estratto dal Registro Repertorio.

L'Agenzia Entrate, a conferma dell'avvenuto espletamento dei propri adempimenti, invia periodicamente l'elenco degli atti registrati o prenotati a ruolo all'Autorità giudiziaria e le relative note di registrazione/prenotazione a ruolo, invio che potrà avvenire in un'unica soluzione. Successivamente alla riscossione del ruolo, invierà comunicazione per l'annotazione sul Registro Repertorio.

ARTICOLO 5 – SMALTIMENTO DELLE PRATICHE CONSEGNATE CON TRASMISSIONE DI COPIA CARTACEA

Per quanto concerne la lavorazione delle pratiche giunte all'Agenzia Entrate precedentemente alla data di entrata in vigore di detto protocollo, essa procede con le modalità sopra descritte per la trasmissione delle note di registrazione e di

prenotazione a ruolo. Per quanto riguarda la restituzione delle pratiche l’Agenzia delle Entrate provvede a concordare con la Corte d’Appello modalità e tempistiche.

ARTICOLO 6 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Qualsiasi modifica e/o integrazione ha efficacia tra le parti solo se apportata in forma scritta.

Letto, approvato e sottoscritto in Venezia il 12 dicembre 2017

Corte d’Appello di Venezia

Il Presidente

Ines Marini

(firmato digitalmente)

Agenzia Entrate

Il Direttore Regionale del Veneto

Pierluigi Merletti

(firmato digitalmente)

Corte d’Appello di Venezia

Il Magrif

Cinzia Balletti

(firmato digitalmente)